

Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701](#), è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l'esercizio delle opzioni relative al *Superbonus* per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei **solì casi ancora ammessi** dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Si ricorda che il comma 8-ter.1 all'[articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020](#), dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009** e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta **anche per le spese sostenute nell'anno 2026**, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 38 del 2023](#), per i quali è esercitata l'opzione di cui all'[articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020](#).

La nuova modulistica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, **deve essere utilizzata a decorrere dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno invece essere trasmesse entro il 16 marzo 2027.** Si tratta, quindi, della finestra operativa per le residue ipotesi di opzione ancora praticabili in materia di *Superbonus*, in particolare con riferimento agli interventi agevolati nei territori colpiti da eventi sismici e alle fattispecie che rientrano nelle deroghe al blocco delle cessioni.

Il provvedimento interviene in continuità con il precedente [Provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321370](#), le cui disposizioni restano applicabili, in quanto compatibili, per quanto non espressamente regolato dal nuovo [Provvedimento](#). L' Atto del 2025 aveva già definito la disciplina generale per le comunicazioni relative alle spese 2025, compresi visto di conformità, asseverazioni, modalità di invio, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, utilizzo dei crediti e successive cessioni.

Sul piano procedurale, il modello conferma l'impianto precedente: la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica; per gli interventi su singole unità immobiliari l'invio è effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici può intervenire anche l'amministratore di condominio o il condòmino incaricato, con validazione del visto e delle asseverazioni. Restano indispensabili il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, energetiche o sismiche, la cui indicazione errata o incongruente può determinare lo scarto della comunicazione.

Particolare attenzione va posta ai controlli automatici: il [provvedimento](#) prevede infatti che l'Agenzia delle entrate,

anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio, verifichi il contenuto delle comunicazioni, con possibile scarto in presenza di anomalie o incoerenze. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione comporta l'inefficacia dell'opzione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In Conclusione, il nuovo [provvedimento](#) aggiorna il modello al perimetro del *Superbonus* 2026, conferma la scadenza del 16 marzo 2027 e rinvia, per gli aspetti generali ancora compatibili, alle regole già fissate dal [provvedimento del 7 agosto 2025](#).